N. 00624/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00314/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 314 del 2016, proposto da: *omissis*, rappresentati e difesi dall'avvocato *omissis* con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via *omissis*;

contro

Comune di *omissis*, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato *omissis*, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Comune *omissis*;

nei confronti

omissis non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della nota del servizio protezione Civile del Comune di *omissis* prot. n. 9074 del 14.1.2016 nonché per l'accertamento dell'obbligo dell'Ente di provvedere in merito alla diffida notificata in data 17.12.2015 e di procedere alla definizione degli interessi coinvolti nell'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 13 del 10.3.2014.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di omissis;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2018 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La signora *omissis* è usufruttuaria di una autorimessa chiusa, di due posti auto aperti e di due unità abitative site in via *omissis*.

La signora omissis è titolare di una autorimessa e di una unità abitativa nel medesimo stabile.

In sintesi, con ordinanza n. 27 del 14 aprile 2008, il Sindaco, ha ordinato all'amministratore del condominio di via *omissis* di far cessare l'esercizio dell'attività di autorimessa non autorizzata fino al ripristino delle condizioni di sicurezza per l'incolumità pubblica e privata.

Con istanza datata 25/7/2012 i ricorrenti chiedevano al Comune di *omissis* l'adozione dei provvedimenti ed il compimento degli atti necessari al rispetto dell'ordinanza.

Nel contempo, i condomini che non rispettavano l'ordinanza venivano sottoposti a procedimento penale che si concludeva con due sentenze di assoluzione del Gup del Tribunale di Cagliari.

Siccome il Comune non riscontrava la diffida i ricorrenti adivano il T.a.r. con ricorso n. 660/2013 per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio.

In pendenza del citato ricorso, con ordinanza sindacale n. 13 del 10 marzo 2014 il Sindaco di *omissis* ordinava al Condominio di "far cessare l'esercizio dell'attività di autorimessa non autorizzata".

Avverso gli atti indicati in epigrafe sono insorti i ricorrenti deducendo le seguenti censure:

violazione degli artt. 54 d.lgs. 267/2000 e 2 e 21 ter L. 241/90.

Si costituiva il Comune di omissis chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla udienza pubblica del 18 aprile 2018 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Va premesso, intanto, che il ricorso contesta l'utilizzo del potere di ordinanza da parte del Sindaco pur non essendo volto ad impugnare l'ordinanza che fa da presupposto all'atto impugnato.

Il presupposto su cui si fonda l'ordinanza sindacale è la nota prot. n. 15851 del 1.10.2013 dell'ufficio Prevenzione Incendi del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

L'attività di autorimessa è stata avviata in difformità dalla normativa antincendio.

Occorre svolgere alcune considerazioni di carattere generale.

Con il termine ordinanza si richiamano quei provvedimenti autoritativi che impongono o vietano o regolano. Essi esprimono un comando più articolato rispetto al semplice ordine poiché le ordinanze conseguono ad un processo valutativo. Esse, in altri termini, sono caratterizzate da ampia discrezionalità.

Le ordinanze sindacali contingibili e urgenti costituiscono attuazione concreta di un potere extra ordinem attribuito al Sindaco quale rappresentante della comunità locale per far fronte ai casi di emergenza

sanitaria o igienica a carattere esclusivamente locale (art. 50 comma 5 TUEL) ovvero quale ufficiale del Governo al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana (art. 54 comma 4 TUEL).

Nell'ambito del "genere" ordinanza si usa distinguere le ordinanze di necessità e le ordinanze di necessità e di urgenza. Nel primo caso, si tratta di atti tipici, predeterminati nel loro contenuto e negli altri elementi essenziali, nel secondo caso, invece, il contenuto delle ordinanze non è predeterminato. Ciò non significa che esso sia del tutto libero.

I contenuti dell'ordinanza contingibile e urgente sono conformati in astratto dal fine per cui è attribuito il relativo potere. In concreto, si devono conformare alla situazione di necessità cui si deve far fronte.

Quindi l'ordinanza deve essere coerente nei contenuti con il suo specifico presupposto oggettivo.

Questo significa che solo nei casi in cui l'ordinamento non abbia disciplinato altro possibile strumento adatto alla situazione concreta, è possibile ricorrere all'ordinanza di necessità e di urgenza.

Si tratta di una soluzione eccezionale e residuale.

Caratteristiche essenziali delle ordinanze sono, in definitiva, l'atipicità e l'indeterminatezza.

Si tratta di caratteristiche funzionali all'elasticità dei possibili contenuti ed è la ragione per cui l'adozione di questi atti deve essere circoscritta a casi eccezionali rigorosamente definiti dai presupposti della contingibilità e dell'urgenza.

Occorre domandarsi quindi quali siano i presupposti, in concreto, per adottare un'ordinanza contingibile e urgente.

Essi sono individuati da una giurisprudenza ormai del tutto pacifica.

E' sufficiente ricordare che il potere del Sindaco di emanare ordinanze contingibili e urgenti ha natura residuale; il suo esercizio presuppone la necessità di provvedere in via d'urgenza con strumenti extra ordinem per far fronte a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale ed imminente per l'incolumità pubblica, cui non si può provvedere con gli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento; i provvedimenti in parola sono perciò connotati da provvisorietà e temporaneità quanto agli effetti e da proporzionalità rispetto al pericolo cui ovviare; è pertanto illegittimo adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia "urgenza" di provvedere, cioè l'assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile a tutela della pubblica incolumità (ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 14 novembre 2017, n. 5239).

Nel caso che qui occupa il Collegio, non può in alcun modo essere affermato che l'ordinanza abbia effetti permanenti. Il provvedimento impone un facere specifico. Una volta assolto all'onere previsto, la questione che ha dato origine alla situazione di pericolo si risolverebbe.

Nessun inadempimento può quindi essere addebitato al Comune da parte dei ricorrenti i quali, peraltro, non hanno mai impugnato l'ordinanza della quale ora viene contestata la legittimità.

Non vi è alcun onere a carico del Comune di "definizione degli interessi coinvolti nell'ordinanza mediante l'adozione di un provvedimento definitivo". Il provvedimento è già esistente e l'amministratore del Condominio ha il preciso dovere di rispettarlo.

Il ricorso è, in definitiva, infondato e deve essere rigettato.

Le spese, stante la assoluta particolarità della vicenda, possono essere compensate tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Caro Lucrezio Monticelli, Presidente

Antonio Plaisant, Consigliere

Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Gianluca Rovelli Caro Lucrezio Monticelli

IL SEGRETARIO